

"KINO MANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Sede in Via Goito, 14 - 43121 Parma (PR)

Verbale assemblea straordinaria

L'anno 2010 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 13,00 presso la sede sociale, in Via Racagni, n. 6 in Parma, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima fissata nel medesimo luogo per il giorno 15 gennaio alle ore 7,30, andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Kino Mana Associazione Sportiva Dilettantistica" per discutere e deliberare sui seguenti posti all'

ordine del giorno

- 1 - Variazione dello statuto;
- 2 - Variazione sede legale;
- 3 - Varie ed eventuali

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Sig. Gelati Matteo, il quale dopo aver constatato che:

- 1 - sono presenti n. 20 soci in persona o per delega su 65 soci aventi diritto di voto;
 - 2 - è presente il Consiglio direttivo al completo;
 - 3 - tutti i soci dichiarano di essere informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno
- dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Su designazione dell'assemblea, il Presidente chiama il Sig. Montali Andrea a fungere da segretario e apre la seduta.


Il Presidente evidenzia la necessità di approvare un nuovo testo di statuto, inoltre precisa che, per meglio far fronte alle esigenze operative dell'associazione, si renderebbe opportuno il trasferimento della sede dell'associazione da Parma, in Via Racagni, 6 a Parma, in Via Goito, 14.

Il Presidente lascia la parola agli intervenuti, e dopo una breve discussione all'unanimità l'assemblea dei soci **delibera**:



- 1 - di approvare il nuovo testo dello statuto, qui di seguito allegato, composto da 11 articoli;
- 2 - di trasferire la sede da Parma, via Racagni, 6 a Parma, in via Goito, 14;
- 2 - di dare mandato all'organo amministrativo di portare ad esecuzione quanto oggi deliberato.

Null'altro essendovi a deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 14.10 previa lettura approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
(Montali Andrea)



Il Presidente
(Gelati Matteo)



KINO MANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA -

STATUTO

ART. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA – E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata **“KINO MANA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.”**.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Parma.


L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura. L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

I colori sociali sono il verde, il nero, il grigio ed il bianco.

ART. 2: NATURA E SCOPI – L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali, ad una o più discipline associate o ad un o più enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva su cui l'Associazione intende affiliarsi. Essa conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive



W

W

dilettantistiche, ha lo scopo di contribuire alla conoscenza, diffusione, studio e pratica di tutti gli sport ciclistici ed altri. Pertanto l'Associazione potrà organizzare su tutto il territorio nazionale: meeting e gare sia amatoriali, sia agonistiche, corsi di formazione per atleti, istruttori e giudici di gara, manifestazioni, incontri, seminari ed altre eventuali attività collaterali strettamente complementari allo scopo di promuovere la conoscenza e la pratica delle pratiche sportive predette.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione, palestre, impianti sportivi ed altri beni, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre Associazioni e/o terzi in genere e partecipare a pubblici appalti, curare pubblicazioni editoriali e redazionali, a mezzo stampa, radio, televisione e reti telematiche.

E' espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 3: PATRIMONIO ED ENTRATE – Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) fondo di dotazione iniziale;

	b) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;	
	c) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;	
	d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;	
	e) da contributi di soggetti pubblici e privati;	
	f) da ogni altra entrata derivante da attività poste in essere	
	dall'Associazione.	
	L'esercizio finanziario va dal primo di gennaio al trentuno di dicembre di	
	ogni anno. Gli eventuali utili o avanzi di gestione debbono essere	
	interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo	
	dell'attività sportiva.	
	ART. 4: SOCI, DIRITTI/DOVERI E QUOTE SOCIALI – Possono far	
	parte dell'Associazione, in qualità di soci, gli Enti ed i cittadini italiani e	
	stranieri che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte	<i>M</i>
	dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una	
	irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per	<i>gli</i>
	irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non	
	limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della	
	rettezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con	
	l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia	
	indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio	
	dell'Associazione, delle Federazioni sportive nazionali e dell'Ente di	
	promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. Viene	
	espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto	
	associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.	
	Gli associati si distinguono in: Soci onorari, Soci effettivi e Soci atleti.	

Sono **Soci Onorari** coloro ai quali viene conferita annualmente tale qualifica per particolari benemerenzze. La loro nomina compete al Consiglio Direttivo.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e le spese per il rilascio della tessera della Federazione sono a carico dell'Associazione. Essi inoltre godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri degli altri soci.

Sono **Soci Effettivi** i soci fondatori e coloro che entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art.4 ma non sono in possesso della tessera federale per lo svolgimento dell'attività sportiva. Essi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri connessi all'appartenenza all'Associazione.

Sono **Soci Atleti** i soci fondatori e coloro che entrano a far parte dell'Associazione secondo le modalità previste dall'art.4 e che inoltre sono in possesso della tessera Federale o altre per lo svolgimento della attività promosse dall'Associazione.

I soci atleti potranno godere di particolare assistenza da parte dell'Associazione a supporto dell'attività sportiva in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. L'età minima necessaria per l'ammissione è di anni 18. Possono comunque essere ammessi quali soci atleti i minori che abbiano compiuto gli anni 6 a seguito di domanda di iscrizione contenente il benestare del genitore esercente la patria potestà.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento

della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Tutti i soci dovranno versare, non prima dell'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, una tassa di ammissione che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo per le varie sezioni e che verrà specificata di anno in anno nel regolamento.


In caso di necessità il Consiglio Direttivo potrà decidere, all'inizio dell'anno, di stabilire una quota annuale al fine di coprire parzialmente le spese di gestione dell'Associazione.

Le somme versate a titolo di quota iniziale od annuale non sono rimborsabili.

Il socio che non provveda al pagamento dell'eventuale quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo dovrà corrispondere una penalità di mora nella misura fissata dal suddetto organo e non potrà partecipare alle attività sociali fino all'avvenuto pagamento.

E' comunque decaduto dalla qualifica di socio chi non abbia provveduto al pagamento della quota annuale e delle penalità entro 1 mese dal termine fissato dal Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto dell'Associazione di ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Ciascun socio dovrà ogni anno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo il quale avrà la facoltà di



ny

gfr

non accettare la reiscrizione del socio.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- 1) Dimissione volontaria;
- 2) Morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- 3) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- 4) Scioglimento dell'associazione

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

ART. 5: ORGANI – Gli organi sociali sono:

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Il presidente

c) Il consiglio direttivo

ART. 6: ASSEMBLEA/BILANCIO – L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (art. 2532 c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso all'albo, presso la sede sociale, almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il trenta aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio Direttivo le linee programmatiche per il successivo. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'Assemblea approvare i bilanci sociali, decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei soci, atleti, tesserati e tecnici nominerà i propri rappresentanti con diritto di voto in seno agli organismi ove previsto.

10/8

10/11

ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è diretta ed

amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da 2

a 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci maggiorenni.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea

ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso,

decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno

della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere – per cooptazione

– alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in

altre società o associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.

I membri del Consiglio non hanno diritto di ricevere un compenso per

l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti

per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell'Assemblea, dei più ampi

poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione e, pertanto, potrà compiere,

in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione

compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi

dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal

Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei

suoi componenti.

ART. 8: CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale

ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente che coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 9: SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, L. 662/96.

MP

ART. 10: STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono essere sempre approvati dall'Assemblea.

Colli

ART. 11: RIMANDI – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Parma, 16 gennaio 2010.

Il Segretario

Il Presidente

(Montali Andrea)

(Gelati Matteo)

Colli

Gelati

